



**ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 ex 2° Circolo**  
Via Fermi, 10 - 75100 Matera  
tel. 0835 / 381615 - fax 0835 / 261479 C.F. 93051610777 - Cod. Mecc. MTIC828006  
e-mail mtic828006@istruzione.it

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**Approvato nella seduta del 3/12/2012**

### **Art. 1**

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10; 42-43 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

### **Art. 2**

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente.

Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio è convocato dal Presidente, sentito il Presidente della Giunta Esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio deve essere convocato, inoltre, ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta. La redazione e l'invio delle lettere spetta al personale addetto ai servizi amministrativi che la recapita alla residenza degli interessati con i mezzi ritenuti più idonei.

### **Art. 3**

Nella prima riunione del Consiglio, si procede alla elezione del Presidente, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, scelto fra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, viene eletto chi, nella seconda votazione o in quelle successive, abbia conseguito il maggior numero di voti, sempre che sia presente alla riunione almeno la metà più uno di componenti.

Dopo le elezioni del Presidente si procede con le stesse modalità alla elezione del vice Presidente, da scegliersi fra i genitori componenti il Consiglio.

### **Art. 4**

Prima di qualsiasi altra deliberazione, il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva composta dal Dirigente e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi dell'Istituto, da un docente, da un rappresentante ATA e da due genitori. La votazione si svolge a scrutinio segreto e risultano eletti, per ciascuna categoria, coloro i quali riportano il maggior numero di voti, sempre che sia presente alla riunione almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso.

### **Art. 5**

Il Presidente presiede l'organo collegiale e ne regola l'attività facendo osservare il regolamento, dirige la discussione e ne mantiene l'ordine; pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Procede alle convocazioni ordinarie ed a quelle urgenti. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente qualora questi sia assente o impedito.

Il Presidente resta in carica finché il Consiglio che lo ha eletto non cessa le sue funzioni salvo nel caso di dimissioni o di decadenza o di revoca. In caso di vacanza dell'ufficio il vice Presidente ne assume la presidenza; in questo caso diviene vice Presidente il consigliere più anziano di età.

### **Art. 6**

Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha libero accesso ai locali dell'Istituto durante l'orario scolastico ed ha diritto di ottenere informazioni concernenti le materie rientranti nella competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione.

### **Art. 7**

Il Dirigente dell'Istituto è il Presidente della Giunta Esecutiva. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal docente nominato Collaboratore.

### **Art. 8**

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un componente del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto sono svolte dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori dell'organo entro 10 giorni dalla seduta e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, le deliberazioni e lo stesso processo verbale. I verbali del Consiglio d'Istituto vengono affissi all'albo per almeno 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Gli atti del Consiglio, in quanto atti d'ufficio, vengono conservati a cura della segreteria.

I verbali delle riunioni devono essere letti ed approvati seduta stante o nella seduta immediatamente successiva.

### **Art. 9**

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze specificamente attribuite al Consiglio di classe, interclasse e intersezione e al Collegio dei docenti, ha competenza nelle materie indicate nell'art. 10 del T.U., modificate ed integrate ai sensi del DPR 275/99, D.Lg. 165/01 e D.L. 44/01.

### **Art. 10**

Di norma la Giunta Esecutiva predisporre tutti gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 10 del T.U. Spetta altresì alla Giunta di predisporre il bilancio preventivo e di curare l'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio. Ciascun componente della Giunta ha libero accesso nell'Istituto durante l'orario scolastico e ha diritto di prendere visione dei documenti concernenti l'attività della Giunta stessa. Vengono assegnate alla Giunta anche le seguenti competenze:

- Predisporre il programma Annuale con apposita relazione.
- Proporre le modifiche del programma annuale,

preparare i lavori del Consiglio d'Istituto,

Art. 11

Se non si raggiunge il numero legale necessario per la validità della riunione, il Presidente del Consiglio d'Istituto deve riconvocare il Consiglio nel o nei giorni immediatamente successivi.

Art. 12

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. In caso di urgenza è convocata telefonicamente almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 13

L'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente, sentito il Presidente della Giunta e il D.S.G.A. d'Istituto. Ogni consigliere può richiedere l'inserimento di argomenti specifici nell'o.d.g. facendo domanda al Presidente della Giunta purché in tempo utile per preventiva preparazione degli argomenti da trattare in Consiglio. Qualora la Giunta Esecutiva ritiene di aggiungere ulteriori punti all'o.d.g., tra le "Varie ed eventuali" il Consiglio d'Istituto è tenuto a votare l'inserimento come nuovo punto all'o.d.g. a maggioranza relativa all'apertura dell'assemblea.

Art. 14

Le riunioni del Consiglio d'Istituto sono ordinarie e straordinarie. Nel caso di riunioni ordinarie la convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta. La riunione straordinaria, inerente motivi urgenti ed indifferibili, è convocata, con avviso scritto che va recapitato anche il giorno prima della riunione e può svolgersi senza la preliminare riunione della Giunta Esecutiva, dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta ovvero da almeno sette componenti del Consiglio.

Art. 15

Le deliberazioni relative al programma annuale ed al conto consuntivo devono essere trattate in riunione ordinaria, così come quelle di approvazione del P.O.F. e del regolamento interno d'Istituto e sue modifiche.

Art. 16

La documentazione relativa alle materie poste all'o.d.g. è messa a disposizione dei Consiglieri che intendono consultare recandosi personalmente sul posto un giorno prima dell'adunanza.

Art. 17

Le riunioni del Consiglio d'Istituto sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente. Qualora il Presidente e il Vice-Presidente siano entrambi assenti, le riunioni vengono presiedute dal componente genitori più anziano in età.

Art. 18

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in ore non coincidenti con quelle delle lezioni e in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti dei consigli medesimi.

Art. 19

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono partecipare tutte le componenti dell'Istituto stesso e quanti all'esterno di esso lo desiderino, quando le questioni all'o.d.g. rivestano un interesse generale, uscendo dall'ambito ristretto della vita d'Istituto. La partecipazione non comporta il diritto di intervento nel dibattito. In relazione agli argomenti oggetto della seduta, l'organo collegiale può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti nei settori medico psico-pedagogici e dell'orientamento, delle associazioni culturali, del mondo economico.

Il Presidente dell'organo collegiale deve invitare il pubblico ad uscire, allorché la presenza rechi turbamento allo svolgimento normale della seduta o comunicare la decisione del Consiglio di continuare i lavori in seduta chiusa, quando siano in questione argomenti che toccano le singole persone o che richiedano comunque la necessaria riservatezza.

Art. 20

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 21

Relazione, discussione ed eventuale delibera finale di ciascun punto dovranno svolgersi nel rispetto dell'o.d.g. salvo diversa decisione del Consiglio stesso. La discussione dei singoli argomenti predisposti dalla Giunta Esecutiva e posti all'o.d.g. va preceduta da una sintetica relazione illustrativa. Relatore è il Presidente della Giunta o il Presidente del Consiglio o della Commissione di lavoro. In chiusura di seduta, dopo lo svolgimento dell'o.d.g., il Presidente concederà la parola a chi la domandi per brevi comunicazioni o per richiesta di informazioni che non riguardino o comportino deliberazioni.

Art. 22

Le deliberazioni sono adottate in maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ai fini del computo di detta maggioranza le astensioni non sono prese in considerazione.

Art. 23

Le votazioni si effettuano per alzata di mano o per scrutinio segreto. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando si fa questione di persone. Qualsiasi votazione è considerata valida a meno che non sia riscontrata la mancanza del numero legale.

Art. 24

Per i componenti eletti dall'organo i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive, si può dare inizio alla procedura di declamatoria di decadenza. Il potere di promuovere la procedura di declamatoria di decadenza spetta, oltre al Presidente a ciascuno dei componenti l'organo.

Qualora il Consiglio di Istituto accerti una grave violazione degli ordinamenti e delle leggi scolastiche da parte del Presidente o del Vice-Presidente o del Segretario o di un componente elettivo della Giunta Esecutiva, su proposta di qualsiasi membro del Consiglio d'Istituto, può revocare l'incarico a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio d'Istituto stesso. Alla decisione di revoca seguono le elezioni dei sostituti secondo le norme generali. La proposta di declamatoria di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella riunione successiva nel corso della quale l'organo si pronuncerà a maggioranza assoluta dei componenti sull'anzidetta proposta.

Art. 25

Il componente eletto può rinunciare alla carica presentando, mediante atto scritto, le dimissioni che devono essere consegnate al Presidente il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. L'organo collegiale prende atto della rinuncia alla carica per dimissioni nella prima riunione successiva alla presentazione della rinuncia stessa. La presa d'atto rende irrevocabile la rinuncia.

Art. 26

Gli Organi Collegiali si rinnovano parzialmente in caso di cessazione per qualsiasi altra causa, di uno o più componenti elettivi. Il surrogante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata dell'Organo Collegiale. A chi cessa dall'incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti richiesti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive.

Art. 27

Le sedute del Consiglio e della Giunta hanno luogo possibilmente nei locali della scuola

Art. 28

Il Consiglio può istituire nel proprio seno gruppi di lavoro per lo studio di argomenti di particolare rilievo ed importanza.

I gruppi di lavoro non hanno alcun potere decisionale; essi possono soltanto formulare proposte da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. E' in facoltà dei gruppi di lavoro sentire gli esperti.

Art. 29

Il regolamento è in vigore dalla data della sua deliberazione.

Art. 30

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti.

Matera, 3 dicembre 2012